

**APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILE ED
IMPIANTISTICA DEL CENTRO DI RACCOLTA SALANETTI 2, AI SENSI
DEGLI ARTT. 36 E 63 DEL D. LGS. 50/2016
CIG 7763948492**

Il giorno [•] mese [•] anno [•].

In Lucca, presso l'Azienda ASCIT S.p.A., con sede in Capannori, località
Lammari, via S. Cristoforo, n. 82.

fra:

- COGNOME [•] Nome [•] nato/a a [•] ([•]) il [•] mese [•] anno [•], domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della società infrascritta, il quale dichiara di agire non in proprio ma nella sua qualità di [•] della società denominata "**ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SOCIETA' PER AZIONI**" con sede in Capannori (LU), frazione Lammari, via S. Cristoforo, n. 82, capitale sociale euro 557.062,40 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca 01052230461, numero R.E.A. LU-155525, nella legale rappresentanza della medesima, in virtù dei poteri allo stesso conferiti [•] (d'ora in avanti anche solo ASCIT);

e

- COGNOME [•] Nome [•] nato/a a [•] ([•]) il giorno [•] mese [•], anno [•], domiciliato/a agli effetti del presente atto presso la sede della società infrascritta, la quale dichiara di agire non in proprio ma nella sua qualità di [•] della società denominata [•] (d'ora in avanti anche solo Appaltatore) con sede in [•], Via [•], n. [•], codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di [•] n. [•], nella legale rappresentanza della medesima, in virtù dei poteri allo stesso conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data [•]/[•]/[•]

Premesso che:

- con determina a contrarre n° 1597 del 11/12/2018 prot. n° 7503 si specificava di effettuare indagine di mercato e quindi di indire procedura negoziata mediante Lettera di Invito, volta presentare offerta per “lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica del centro di raccolta salanetti 2, ai sensi degli artt. 36 e 63 del d. Lgs. 50/2016”;

- la sopra citata determina disponeva l'affidamento dell' appalto mediante gara con procedura ex art. 36 Dlgs.50/2016 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

- è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dell'appalto l'Impresa [•] con

sede legale in: [•], Via [•] n. [•];

- ha partecipato l'offerta di eseguire il servizio in parola per un importo netto € [•],[•] ([•]/[•] in lettere) IVA ed oneri della sicurezza esclusi, il tutto come risulta dall'offerta presentata in sede di gara dall'Impresa aggiudicataria e che in copia viene allegata al presente atto sotto la lettera "A";

- sono stati acquisiti da ASCIT tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, nonché il possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dell'Impresa aggiudicataria;

- è stata acquisita la certificazione della CCIAA di [•], attestante l'insussistenza, a carico del/della sig/sig.ra [•], nato/a a [•] ([•]) il [•].[•].[•], C.F. [•], [•]dell'Impresa [•] con sede legale in: [•], Via [•], n. [•] di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 575/1965;

- in attuazione del D.L. 223/06 convertito in L. 248/06 il committente ha ottenuto conferma in ordine alla regolarità contributiva;

- al finanziamento della fornitura appaltata si provvede con risorse proprie;

si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 Premesse

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Oggetto dell'appalto

La società ASCIT Servizi Ambientali S.p.A., come sopra rappresentata dal Direttore Generale Dr. Roger Bizzarri, conferisce all'Impresa [•] con sede legale in: [•], Via [•], n. [•], come sopra rappresentata dal [•], sig/sig.ra [•], nato/a a [•] ([•]) il [•].[•].[•], C.F. [•], che accetta, lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica del centro di raccolta salanetti 2, ai sensi degli artt. 36 e 63 del d. Lgs. 50/2016 CIG 7763948492 come meglio specificato nei dettagli tecnici di cui alla lettera di invito ed allegati tecnici.

Art. 3 Corrispettivo dell'appalto – Modalità dei pagamenti

1. Il corrispettivo complessivamente dovuto da ASCIT per l'esatto, tempestivo e diligente adempimento del presente contratto da parte di [•] è fissato in € [•] , [•] ([•]/[•] in lettere) IVA ed oneri della sicurezza esclusi decorrenti dalla stipula.

2. I pagamenti saranno effettuati a seguito di regolare emissione di fattura commerciale della aggiudicataria nei tempi previsti per Legge.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l. 136/2010, l'impresa aggiudicataria fornisce, di seguito, gli estremi identificativi del conto corrente

dedicato alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, acceso presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. nonché le generalità delle persone ad operare su di essi, , su cui transiteranno i pagamento effettuati da ASCIT S.p.A., impegnandosi altresì a comunicare , entro sette giorni, ogni eventuale modifica:

c.c. [•] presso la [•] Agenzia di [•], IBAN [•]; la persona autorizzata a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme dovute in conto o a saldo è il/la sig/sig.ra [•], C.F. [•].

4. ASCIT S.p.A., in caso di gravi inosservanze o di violazioni delle norme del presente capitolato, delle disposizione di legge o regolamentari o comunque di provvedimenti dell'autorità pubblica da parte dell'Appaltatore, potrà sospendere i pagamenti a suo insindacabile giudizio, fintantoché le inadempienze non siano rimosse e salvo che ciò non costituisca motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento e/o richiesta di risarcimento danni in estensione anche all'incameramento della cauzione definitiva prestata.

5. Gli importi complessivi dovuti da ASCIT a titolo di corrispettivo per l'attività svolta da [•] nel triennio potranno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 298 e 145 del d.P.R. 207/2010 e ss.mm., subire decurtazioni in sede di liquidazione finale in conseguenza dell'applicazione delle penali contrattualmente previste per i casi di inesatto o ritardato adempimento, secondo quanto previsto dagli artt. 4, c. 4, e 5 del presente contratto.

6. Qualora i pagamenti ritardassero, per motivi imputabili ad ASCIT SPA, oltre il termine di cui sopra, decorreranno gli interessi legali fino al 120 giorno, dal quale decorreranno interessi di mora.

7. Ai sensi dell'art. 3, c. 8, della l. 136/2010, il presente contratto sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo art. 3.

Art. 4 Durata

1. L'appalto ha la durata di [•] a decorrere dalla stipula del presente contratto.

2. L'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto da parte di [•] dovrà avere inizio in data [•].[•].[•].

3. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto o di ritardo nell'esecuzione delle medesime attività rispetto a quanto previsto dal capitolato, saranno applicate da ASCIT all'Appaltatore le penali, secondo le modalità e nella misura di cui all'art. 5 del presente contratto.

4. La riscossione della penale da parte di ASCIT sarà effettuata mediante trattenuta in sede di liquidazione finale degli importi complessivamente dovuti.

5. ASCIT si riserva espressamente di non procedere all'esecuzione dell'appalto, in virtù dell'avvio dell'attività del gestore unico Retiambiente S.p.A. ed in attuazione di determinazioni assunte dal medesimo gestore, ovvero sia – qualora in corso di esecuzione – di dichiarare la sopravvenuta risoluzione anticipata del contratto.

6. Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

Art. 5 Penali

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione dell'appalto oggetto del presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti la fornitura ed il servizio stessi. Ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, è tenuto al pagamento di una penalità commisurata alla gravità della violazione.

In particolare è specificatamente stabilita l'applicazione delle penali sotto specificate:

Nel caso di ritardo dell'inizio dei lavori rispetto al termine fissato dal presente Capitolato, all'Impresa verrà applicata una penale pari all' 1x1000 dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo che sarà computata a debito della stessa nel Primo Stato di Avanzamento Lavori. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre tre settimane dalla data del verbale di consegna, o dal primo verbale di consegna parziale, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.

Nel caso di ritardo, imputabile all'Impresa, rispetto al termine di ultimazione lavori fissato nel presente Capitolato, sarà applicata una penale giornaliera pari all' 1x1000 dell'importo netto contrattuale oltre al rimborso delle spese di assistenza sostenute dalla Stazione Appaltante. Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 60 (sessanta) a partire dalla data di consegna o dal primo verbale di consegna parziale, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

La stessa penale e con le stesse modalità di cui al precedente capoverso verrà applicata in caso di ritardo rispetto alle scadenze differenziate previste nel crono programma o nel programma esecutivo dei lavori redatto dall'appaltatore nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori, nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione

appaltante a causa dei ritardi.

2. Sono escluse dalle sanzioni le inadempienze dovute a comprovate cause di forza maggiore.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente Articolo verranno segnalati dal Direttore dell'esecuzione del contratto e contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del procedimento.

4. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni a ASCIT S.p.A. nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla stessa contestazione.

5. Qualora dette deduzioni, a giudizio di ASCIT S.p.A. non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

6. ASCIT S.P.A. potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

7. Nel caso in cui sia già stata applicata una penale e la ditta perseveri nello svolgere il lavoro in modo negligente, la stessa può essere soggetta a diffida, senza pregiudizio per l'applicazione delle penali di cui sopra.

8. Qualora l'Impresa, nel corso d'esecuzione del contratto, incorra in una seconda diffida per grave negligenza o inadempienza, il responsabile di procedimento potrà promuovere la procedura di risoluzione contrattuale e l'impresa sarà esclusa dalla partecipazione alle gare con questa Stazione Appaltante per un periodo non inferiore a due anni dal termine del presente servizio da altri portato a compimento in danno dell'Appaltatore negligente, e ove ritenuto opportuno, in via definitiva.

9. In ogni caso, la suddetta procedura di risoluzione verrà promossa qualora l'applicazione delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale.

10. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di ASCIT S.P.A. di pretendere il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'Art. 1224, comma 2, del codice civile.

Art. 6 Obblighi dell'Appaltatore

1. L'appalto dell'appalto in oggetto viene affidato dall'Azienda ASCIT S.p.A. ed accettato da [•], nei termini e secondo le modalità indicate nel presente contratto, oltre che prescritte dai seguenti documenti da considerarsi parte integrante ed inscindibile del presente contratto, sia che ad essi sia operato un espresso richiamo sia che ad essi sia effettuato un indiretto riferimento:

Lettera di Invito;

- all 2 - DGUE;

- all 3 - offerta economica;

- all 4 - dich. Mandato collettivo;

- all 5 - bozza contratto

- all 6 – Dichiarazione 231

- all 7 – Specifiche Ambientali
- all 8 – Relazione dell'opera e Cronoprogramma
- all 9 - Piano Sicurezza preliminare
- all 10 – Capitolato, Specifiche e Tavole edili
- all 11 – Capitolato, Specifiche e Tavole elettriche/termiche

L'Appaltatore è soggetto, inoltre, durante l'esecuzione dell'appalto, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori, dei fornitori e dei subappaltatori, secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto, che si richiamano per intero. In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con specifico riferimento al D.lgs. n. 81/2008 ed ai provvedimenti attuativi dello stesso. L'Appaltatore deve inoltre ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

3. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'Appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

4. L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dell'appalto, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

5. L'Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne ASCIT da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti e/o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone e/o a cose dall'attività del proprio personale e/o dagli utenti affidati, in relazione al servizio oggetto dell'appalto.

6. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 5, è fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere ASCIT sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

7. L'Appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dei Comuni nei quali si svolge il servizio, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

8. L'Appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dell'appalto e si impegna a sollevare ASCIT da ogni responsabilità relativa.

9. In ogni caso, in merito agli obblighi sopra indicati, ASCIT si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 7 Risoluzione del contratto

1. Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'appaltatore o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dell'appalto, Ascit spa attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le indicazioni del caso.

2. Oltre a quanto previsto al punto 1, la Stazione Appaltante potrà risolvere in tutto o in parte il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

La Stazione appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari;
- qualora: a) esaurita la fase di controllo emerge la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara; b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari;
- qualora, dopo l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 5, l'appaltatore continui a comportarsi in modo non conforme agli obblighi contrattuali e non dimostri di rimuovere le cause che hanno portato all'applicazione delle penali stesse;
- in caso di inadempienze gravi da parte dell'appaltatore e/o del personale incaricato dell'appalto relativamente agli obblighi derivanti dalle vigenti e future normative in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. nonché dalle norme ambientali e di interruzione di pubblico servizio;
- mancata comunicazione in caso di variazione dei mezzi e attrezzature utilizzati per l'esecuzione dell'appalto;
- mancata reintegrazione della cauzione nei termini prestabiliti;
- in virtù dell'avvio dell'attività del gestore unico Retiambiente S.p.A. ed in attuazione di determinazioni assunte dal medesimo gestore.

Ascit spa si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore prima della scadenza qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- qualora l'importo complessivo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale;
- qualora si verifichino 5 episodi di:
comportamento improprio del personale;
mancanza del rispetto delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m. e mancato uso dei D.P.I.;

In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura

competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Società committente, in forma di lettera raccomandata o altra modalità equivalente, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto, la Società procederà all'affidamento dell'appalto a terzi in danno della Ditta aggiudicataria secondo le procedure concorsuali previste in caso di urgenza.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Ditta aggiudicataria nelle forme prescritte; alla stessa verrà trasmessa copia del nuovo contratto. Alla Ditta aggiudicataria saranno addebitate le spese sostenute in più dalla Società rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dai crediti della stessa.

Nel caso di minor spesa nulla competerà alla Ditta aggiudicataria.

L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità, civile e penale, in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta salvo il diritto di Ascit SpA al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 8 Deposito cauzionale

1. L'Appaltatore ha costituito la polizza di garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016 n. [•] rilasciata da [•], Agenzia [•] di [•], il [•].[•].[•] per un importo di € [•],[•] con durata fino al [•].[•].[•].

2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

3. La garanzia definitiva dovrà essere obbligatoriamente ed immediatamente ripristinata in caso di prelievo da parte di ASCIT S.p.A. della eventuale quota a seguito del pagamento di penali, pena la risoluzione del contratto.

4. La garanzia definitiva è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

3. La cauzione è prestata mediante fideiussione assicurativa.

4. La cauzione definitiva prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la cauzione deve essere tempestivamente reintegrata [nella misura residua,] qualora, in corso d'opera, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata da ASCIT S.p.A.

5. Lo svincolo della [parte residua della] cauzione verrà disposto da ASCIT dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali.

6. La cauzione definitiva permane fino alla completa esecuzione dell'appalto e previa attestazione di regolare esecuzione da parte direttore dell'esecuzione del contratto. Pertanto la cauzione definitiva cesserà di avere effetto soltanto

alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 103, c. 5, d.lgs. 50/2016 e ss.mm..

7. La cauzione viene prestata altresì a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

8. ASCIT ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Impresa affidataria per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Art. 9 Divieto di cessione del contratto

1. Il presente contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 18, c. 2, della l. 55/ 1990 e ss.mm..

Art. 10 Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro.

3. In caso di violazione degli obblighi di cui al c. 1 ed al c. 2 del presente articolo, ASCIT, previa contestazione all'Appaltatore, sospenderà le attività fino a quando non ripristinerà le regolari condizioni normative e retributive. Per dette sospensioni l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né pretendere un risarcimento dalla stazione appaltante. Ne deriverà l'applicazione di quanto previsto all'art. 5, relativamente all'applicazione delle penali per ritardato adempimento.

4. Trascorsi infruttuosamente 7 (sette) giorni dalla contestazione di cui al comma precedente ASCIT potrà risolvere il presente contratto con facoltà di addebitare all'Appaltatore i danni conseguenti.

Art. 11 Domicilio dell'Appaltatore

La ditta [•] elegge domicilio presso la sede amministrativa di [•] ([•]), via [•] n. [•].

Art. 12 Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli fiscali e tributari, senza diritto di rivalsa, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico di ASCIT.

Art. 13 Riservatezza

1. L'Appaltatore si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del contratto. L'Impresa si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti di cui si avvalga per l'espletamento dell'appalto oggetto del presente contratto. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di

pubblica autorità.

2. ASCIT in conformità a quanto indicato nel corso della procedura di gara, tratterà i dati concernenti l'Appaltatore esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali ed in osservanza della normativa applicabile.

3. La sottoscrizione del contratto da parte di [•] vale quale manifestazione del consenso al trattamento di cui al c. 2 che precede.

Art. 14 Foro Competente

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Lucca.

Art. 15 Ultimazione dell'appalto

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni oggetto dell'appalto, a seguito della quale ASCIT effettuerà i necessari accertamenti, rilasciando, in caso di positivo accertamento, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni mediante verbale redatto in doppio esemplare firmato dal ROS e dall'Appaltatore.

Art. 16 Recesso unilaterale di ASCIT

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, ASCIT si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., in qualunque tempo e fino al termine dell'appalto, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora ASCIT si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

4.1.) prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal ROS;

4.2.) spese sostenute dall'Appaltatore;

4.3.) un decimo dell'importo dell'appalto non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

5. L'Appaltatore rinuncia espressamente, fin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671, cod. civ..

Art. 17 Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

1. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita da ASCIT e dall'Appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965, cod. civ..

2. La proposta di transazione può essere formulata:
 - a) dall'Appaltatore, per essere sottoposta all'esame di ASCIT;
 - b) da ASCIT, e rivolta all'Appaltatore, sentito il Responsabile del Procedimento.
3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 18 Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva

1. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 16 è devoluta alla competenza del Foro di Lucca.
2. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dal codice del processo amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.

Art. 19 Norme di rinvio

1. L'Appaltatore è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto nel presente contratto, del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010, del D.Lgs. n. 81/2008 nonché di tutta la normativa statale e regionale di settore vigente.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alla disciplina generale del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Per ASCIT spa
Il Legale Rappresentante
[•]

Per [•]
Il Legale Rappresentante
[•]